

industriale e i soci hanno dato avvio all'esecuzione dei lavori di cui al progetto e, nel seguito, hanno continuato – nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le parti - a dare corso agli adempimenti finalizzati alla realizzazione del progetto medesimo” La asserita mancata realizzazione dei lavori interinali, ancorché fosse dimostrata ed imputabile per fatto e colpa della Palermo Energia Ambiente, si sostanzierebbe in ogni caso in una mancata realizzazione di opere per Euro 5.188.800,00 (come definiti nell'articolo 3 dell'Accordo); importo che è, all'evidenza, modesto rispetto al valore dei lavori eseguiti.

Palermo Energia Ambiente è infatti attualmente creditrice di un importo (provato per tabulas) più che quadruplo rispetto a quello della fideiussione in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto sino al 30 settembre 2009, così come certificati da un Advisor terzo nominato attraverso l'Accordo di aprile 2009...”

27) Nel corso del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Milano, l'Amministrazione regionale eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito.

A loro volta, le controparti mutavano l'originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione, asseritamente perché la realizzazione del Progetto del quale si richiedeva l'adempimento non sarebbe più stata possibile a cagione dell'avvento della legge regionale n. 9 del 2010.

In ragione del mutamento della domanda, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio, limitata, tuttavia, ai soli soci delle consortili attrici, ma non alla Presidenza della Regione, né alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - come si sarebbe invece dovuto, atteso che tanto la procedura di gara del 2002, a valle della quale era intervenuta la convenzione del 2003; quanto siffatta convenzione, sulla quale si fondano le pretese delle controparti, erano state rispettivamente indetta e stipulata dal presidente della Regione siciliana, soggetto giuridicamente distinto dall'assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, fermo restando, inoltre, che lo stesso Presidente aveva agito, nell'ambito di una serie di ordinanze di protezione civile, quale commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale ragione, si è richiesto al Tribunale di Milano di integrare il contraddittorio anche nei confronti delle predette parti pubbliche.

27) Come si è in precedenza precisato, l'Amministrazione convenuta provvedeva al complessivo riesame della procedura di affidamento, della quale si disponeva l'integrale annullamento mediante l'adozione del D.P. n. 548/2010. Acquisita notizia di tale provvedimento, il Tribunale di Milano, avendo già rinviato al merito ogni decisione in ordine alla dedotta questione di incompetenza territoriale, sospendeva il giudizio ex articolo 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la definizione della controversia innanzi all'AGA, promossa pur sempre dalle controparti avverso lo stesso D.P. n. 548/2010.

28) Avverso l'Ordinanza di sospensione ex articolo 295 c.p.c. le controparti sollevavano regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte.

Analogo regolamento preventivo di giurisdizione era altresì proposto innanzi al TAR Sicilia, nell'ambito del ricorso per l'annullamento del D.P. n. 548/2010.

29) In pendenza della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, intervenivano le decisioni del TAR Sicilia, sul ricorso per l'annullamento del D.P. n. 548/2010 (sentenze nn. 11196, 1197, 1199, all.16).

L'AGA, previamente ritenendo, ai sensi dell'articolo 367 c.p.c., manifestamente infondato il regolamento di giurisdizione proposto da controparte nel giudizio innanzi al TAR Sicilia, dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso principale proposto dalle controparti avverso i provvedimenti ARRA nn. da 339 a 3342 dell'11 settembre 2009, in quanto assorbiti dal D.P. n. 548/2010, respingendo nel merito il ricorso per motivi aggiunti proposto nei confronti di quest'ultimo.

In particolare, con siffatte pronunce il TAR Sicilia, Palermo, sez. II, riteneva l'esistenza di un accordo illecito tra tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, volto all'alterazione della procedura di affidamento, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, stigmatizzando tale accordo qualificato come accordo “a tavolino”.

30) Interveniva, successivamente, la decisione delle SS.UU. civili sul regolamento preventivo di giurisdizione con Ordinanze del 13/24 maggio 2013, nn. 12901, 12902, 12903 (all. 17),

rese in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle controparti nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.

Preliminarmente tali decisioni ritenevano che l'intervenuta decisione del TAR Sicilia non desse luogo ad inammissibilità dello stesso regolamento, condizione che si verifica nella "... ipotesi in cui la sentenza è emessa nello stesso giudizio nel quale è stato presentato il regolamento (e cioè nella fattispecie il giudizio davanti al tribunale di Milano), essendo invece irrilevante che tale sentenza sia stata emessa in altro giudizio".

Quanto alla giurisdizione, statuiva nel senso della pertinenza all'AGO della controversia relativa alla sorte dei contratti di appalto medio tempore stipulati.

A seguito di riassunzione dei giudizi, il Tribunale di Milano riavviava il procedimento giurisdizionale ivi incardinato.

31) Le controparti proponevano altresì appello avverso le sentenze del TAR Sicilia. A differenza del Giudice di prime cure il CGARS, preso atto della pendenza del regolamento preventivo di giurisdizione proposto anche nel giudizio innanzi all'AGA, sospendeva i giudizi relativi al gravame proposto da Palermo Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II, set. n. 1193/2013; Tifeo Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II set. n. 1197/2013; Platani Energia Ambiente, avverso TAR Sicilia, sez. II, set. n. 1199/2013.

32) Analoga sospensione non è stata invece disposta nel giudizio proposto innanzi all'AGA da Panelli SpA - associata alla società consortile Tifeo - la cui soccombenza nei confronti della Regione siciliana è stata ribadita dal CGARS, con sentenza n. 98/2014 (all. 18).

33) Pur dopo l'intervenuto deposito sia delle sentenze del TAR Sicilia che della sentenza CGARS n. 98/2014, il Giudice milanese, in data 22 aprile 2014 (all. 19) rinnovava alle parti l'invito a transigere già formulato nel 2012, allorquando il Giudice Amministrativo non si era ancora pronunciato.

34) Anche in considerazione di tale reiterato invito, le parti avviavano perciò il confronto descritto con maggiore dettaglio nel successivo paragrafo "C - la proposta di transazione". In data 27 marzo 2015, veniva formulata ipotesi di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., nel cui ambito il Giudice sollecitava, ancora una volta, le parti a transigere, invitando a pervenire ad una composizione della lite a spese compensate (all. 20);

35) In data 28 aprile/14 maggio 2015, le Sezioni Unite civili, con ordinanze di pari data (all. 21), definivano altresì i regolamenti preventivi di giurisdizione proposti nel corso del giudizio innanzi al TAR, così statuendo:

a) dichiaravano il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, relativamente al ricorso principale proposto avverso i provvedimenti ARRA nn. da 339 a 342 dell'11 settembre 2009 poiché essendo tali provvedimenti relativi alla gestione della fase contrattuale conclusasi con gli accordi del 28 aprile 2009 dall'ARRA, gli stessi rientravano nella giurisdizione del Giudice ordinario;

b) affermavano la pertinenza alla Giurisdizione dell'AGO delle controversie inerenti all'esecuzione e all'inadempimento della convenzione di originario affidamento del 17 giugno 2003 e dello stesso accordo del 2009, ritenendone la natura contrattuale e, dunque, l'incidenza su posizioni di diritto soggettivo, facendo inoltre salva la potestà di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati (nel frangente: il D.P. n. 548/2010, di annullamento della procedura di affidamento), ove rilevanti ai fini della decisione;

c) affermavano, per converso, la giurisdizione dell'AGA per quanto relativo alla legittimità delle procedure di affidamento e alla sorte dei contratti sottostanti ove stipulati all'esito di procedure illegittime.

In buona sostanza, con tale pronuncia rimanevano integri sia i giudizi incardinati innanzi all'AGO che quelli pendenti innanzi all'AGA.

36) Anche per tale ragione, avendo la controparte infine pienamente accettato la proposta dell'Amministrazione, in data 8 giugno 2015, si è sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., all'esito del quale la causa è stata dichiarata estinta nei confronti delle attrici, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.. Hanno dichiarato di volere aderire alla transazione anche EMIT, SAFAB e Amia, essendo a tal fine fissata, per il prossimo 26 giugno 2015, ulteriore udienza innanzi al Tribunale di Milano.

C) LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE: GLI ATTI

36) In data 17 marzo 2014, le controparti facevano pervenire una nota (all. 22) con la quale sollecitavano l'Amministrazione regionale a verificare la possibilità di una soluzione transattiva di tutto il contenzioso. Il 2 aprile 2014, con propria nota (all. 23), l'assessore regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità autorizzava l'avvio del confronto, Con delibera del 28 aprile 2014, n. 94 (all. 24), accogliendo la richiesta del 15 aprile 2014, a tal fine formulata dalle controparti (all. 25) la giunta regionale autorizzava l'acquisizione di eventuali proposte conciliative, precisando che tale autorizzazione non comportava allo stato rinuncia alle proprie pretese, né all'avvio di autonoma azione risarcitoria.

Infatti, l'assessore regionale dell'Energia pro-tempore aveva nel frattempo costituito in mora le società consortili Palermo, Tifeo e Platani, nonché le società alle stesse aderenti, ipotizzando una separata azione di responsabilità extracontrattuale, correlata alla sussistenza dell'accordo contra legem stigmatizzato dal TAR Sicilia ed alla conseguenziale indisponibilità, per la Regione siciliana, degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti (note 1025, 1026, 1027 Gab. del 7 aprile 2014) (all. 26)

37) Con lettera del 16 giugno 2014 (all. 27) le controparti formulavano la propria preliminare proposta che, nella sostanza, prevedeva la rinuncia alle reciproche pretese e, altresì, la rinuncia della Regione siciliana a costituirsi come parte civile in eventuali processi penali. Sarà quest'ultima la questione che fino all'imminenza dell'udienza dell'8 giugno 2015, ove si è conclusa la conciliazione, separerà le posizioni dei contendenti. I contenuti di tale lettera erano ulteriormente specificati, con proposta del 4 settembre 2014 (all. 28), ove erano indicate anche le pretese risarcitorie delle controparti Platani, Palermo, Tifeo, Elettroambiente, Falck, Falck Renewables.

38) Con delibera del 9 settembre 2014, n. 246 (all. 29), la giunta regionale autorizzava il rinvio concordato delle udienze fissate innanzi alla Suprema Corte per la decisione dei regolamenti preventivi di giurisdizione proposti nei giudizi innanzi all'AGA, esprimendo, al contempo, un preliminare apprezzamento della proposta di transazione in ragione dell'assenza di oneri finanziari per l'Amministrazione regionale. Con la stessa delibera veniva altresì predisposta la redazione di una relazione sullo stato della controversia, resa il successivo 12 settembre 2014 (all. 30).

39) La citata relazione del 12 settembre 2014, era trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato la quale, pur nella ribadita impossibilità di difendere l'Amministrazione regionale (in considerazione del conflitto esistente nei contenziosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri) con parere del 29 settembre 2014, n. 79327 (all. 31), esprimendosi sul contenzioso innanzi all'AGO, pur nella consapevolezza della completa vittoria di questa difesa nel giudizio in prime cure innanzi all'AGA, (ove l'Avvocatura era presente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri) rilevava che le contestazioni della controparte in ordine all'ipotizzata azione di responsabilità formulata dall'Amministrazione nell'aprile 2014, davano luogo a : “ ... obiezioni tutt'altro che facili da superare, il cui peso – unitamente al rischio di soccombenza sulle ingenti pretese dei concessionari (enfasi aggiunta. N.d.R) – non può non indurre Codesta Regione a valutare con la massima attenzione la possibilità di definire transattivamente il contenzioso in essere.”.

40) Con nota del 7 ottobre 2014, n. 1119/RIS, (all. 32) il sig. presidente della Regione siciliana autorizzava definitivamente l'avvio del confronto, rendendo le seguenti indicazioni:

- a) estensione della transazione a tutto il contenzioso;
- b) rinuncia, nel contenzioso pendente innanzi al Giudice ordinario, alla domanda riconvenzionale;
- c) rinuncia alle ulteriori azioni solo nel caso in cui vi fosse stato, da parte delle controparti, un accollo integrale delle spese, anche legali.

41) Si avviava, a questo punto un intensissimo confronto tra le parti, in vista dell'eventuale conciliazione, in ordine al quale si allega il fascicolo della principale corrispondenza intercorsa (all. 33), facendosi altresì rinvio alla corrispondenza a mezzo PEC.

Particolare rilievo assumono, in tale ambito, le seguenti note:

- a) nota del 16 dicembre 2014 (all. 34), con la quale le controparti, a fronte della richiesta di accollo delle spese, opponevano un rifiuto, ipotizzando, al più, un contributo meramente simbolico in favore della Regione;

- b) lettera dell'8 gennaio 2015, n. 03/RIS (all. 35), con la quale il presidente della Regione, nel riscontrare la richiesta di indicazioni al riguardo, formulata con nota del 29 dicembre 2014, (all. 36), autorizzava l'adesione alla proposta transattiva del 4 settembre 2014, accettando la possibilità di un rimborso parziale delle stesse;
- c) lettera del 9 gennaio 2015 (all. 37), con la quale, malgrado l'intervenuta autorizzazione del Presidente ad accettare un rimborso parziale e malgrado il giudizio problematico reso dall'Avvocatura sulla possibilità di coltivare utilmente la pretesa risarcitoria avviata dall'Amministrazione nel mese di aprile 2014, si insisteva per il rimborso totale di tali spese, a fronte della rinuncia all'azione aquiliana di cui sopra;
- d) lettera dell'11 gennaio 2015 (all. 38), con la quale le controparti definitivamente respingevano siffatta richiesta di rimborso;
- e) nota del 25 marzo 2015 (all. 39) con la quale sono stati richiesti indirizzi in ordine alla proposta pervenuta dalle controparti il 24 marzo 2015 (all. 40) e ribadita il successivo 26 marzo 2015 (all. 41);
- f) nota PEC del 25 marzo 2015, della Presidenza della Regione siciliana (all. 42), con la quale è stata autorizzata la presentazione in giudizio di proposta di conciliazione giudiziale, ex articolo 185 c.p.c.;
- g) relazione del 31 marzo 2015 (all. 43), con la quale si è riferito sugli esiti dell'udienza del 27 marzo 2015, innanzi al Tribunale di Milano;
- h) nota del 5 maggio 2015, con la quale le controparti hanno formulato ipotesi di accordo transattivo (all. 44), ribadendo la richiesta di rinuncia preventiva dell'Amministrazione alla costituzione di parte civile in eventuali processi penali;
- i) nota dell'11 maggio 2015, (all. 45), con la quale è stato richiesto al Presidente il rilascio delle procure necessarie per la formalizzazione della proposta di conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., rilasciate in pari data;
- i) nota del 21 maggio 2015, n. 53011 (all. 46), con la quale l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto le procure speciali rilasciate ex articolo 185 c.p.c. coerenti ai contenuti del proprio precedente parere del 29 settembre 2014, n. 79327;
- l) nota del 25 maggio 2015, (all. 47), di trasmissione dell'ulteriore proposta delle controparti, differente dalla precedente per il fatto che, pur ribadendosi la richiesta di preventiva rinuncia, da parte dell'Amministrazione, alla costituzione di parte civile in sede penale, si sarebbe acconsentito ad escludere dall'ambito di siffatta rinuncia la (sola) ipotesi di cui all'articolo 4 della legge regionale N. 15/2008;
- m) quesito del 26 maggio 2015 (all. 48), con il quale si è posta all'Avvocatura distrettuale dello Stato interrogazione relativa alla possibilità di accettare la richiesta delle controparti, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/2008 e di cui agli articoli da 318 a 322 ter cod. pen.;
- n) lettera dell'Avvocatura dello Stato del 29 maggio 2015, con la quale viene richiamata l'esigenza di redigere un verbale di conciliazione i cui contenuti siano determinati o determinabili (all. 49)
- o) lettera del 30 maggio 2015, con la quale vengono rese le valutazioni in ordine alle questioni inerenti l'eventuale rinuncia alla costituzione di parte civile (all. 50)
- p) nota del 4 giugno 2015, (all. 51) con la quale il presidente della Regione ha autorizzato l'adesione ad una conciliazione che prevedesse la rinuncia alla costituzione di parte civile, con esclusione dei reati di cui al citato articolo 4 della legge regionale n. 15/2008; nonché di quelli di corruzione e di turbata liberà degli incanti;
- q) nota del 4 giugno 2015, (all. 52), con la quale si è trasmessa alla controparte un'ipotesi di transazione coerente alle sopravvenute indicazioni del presidente della Regione in ordine alla questione inerente alla rinuncia preventiva alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale negli eventuali giudizi penali.

#### D) LA TRANSAZIONE: I CONTENUTI

La valutazione della transazione intervenuta deve necessariamente fondarsi sulla previa ricognizione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, nonché dei punti di forza e di debolezza che reciprocamente caratterizzavano le opposte posizioni.

42) La descrizione degli obiettivi può essere rapidamente tratteggiata, essendo evidente che l'intento principale dell'Amministrazione era quello di liberarsi dei contratti intervenuti per la

realizzazione di quattro impianti di termovalorizzazione, senza subire alcun esborso finanziario. Questa è, infatti, la ragion d'essere del D.P. n. 548/2010, con il quale l'Amministrazione ha annullato la procedura di affidamento, determinando di conseguenza la caducazione dei contratti di affidamento stipulati medio tempore.

Va inoltre evidenziato che sia il TAR Sicilia, che il CGARS (la cui sentenza n. 98/2014 non è peraltro riferibile alle odierne transigenti, ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ.) hanno compensato le spese, pur nel quadro di una valutazione severissima dell'agire delle controparti. Pertanto, non è implausibile affermare che, sotto questo profilo, analogo potesse essere l'esito del giudizio innanzi all'AGO, pur quando anche in questa sede l'Amministrazione risultasse vittoriosa.

43) In questi termini, la presente relazione potrebbe già chiudersi, essendo evidente che la transazione ha non solo raggiunto i predetti obiettivi, ma li ha addirittura migliorati.

Infatti, l'Amministrazione:

- a) si è liberata dei contratti affidati a Falck e consorti;
- b) si è liberata di un'azione risarcitoria, di importo prossimo ad euro 400 milioni e nessun onere è posto a suo carico;
- c) rimane libera di far valere, in eventuali giudizi penali, le proprie pretese, quantomeno per la parte riferibile ai danni non patrimoniali. Invero, il testo della transazione sottoscritto in data 8 giugno 2015 non contiene più la parte riferita all'estensione, anche in sede penale, degli effetti della transazione, con il limite dei reati di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/2008, corruzione, mafia, per quanto tale parte fosse stata autorizzata dal presidente della Regione;
- d) non sosterrà alcun costo per le spese di registrazione del verbale di conciliazione, i cui importi sono quelli desumibili dall'articolo 37 del D.P.R. n. 131/1986.

Ma è soprattutto in un dato metagiuridico che si rinviene la condizione di vantaggio della Regione siciliana.

Infatti, la transazione ha quale effetto connaturato, quello di chiudere definitivamente la lite, evenienza che non sarebbe stata garantita nemmeno nel caso in cui fossero state accolte le tesi della Regione siciliana. La sentenza di primo grado sarebbe stata verosimilmente appellata con eventuale, ulteriore ricorso per Cassazione.

L'alea connaturata ad ogni giudizio e il rilevantissimo ammontare delle pretese risarcitorie avrebbero, nella sostanza, inibito se non impedito l'avvio della programmazione in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana.

Infatti, il possibile rischio di soccombenza — in disparte ogni considerazione sulla complessiva tenuta finanziaria dell'intera Regione siciliana, stante l'ammontare degli importi pretesi a titolo di risarcimento — avrebbe condizionato la definizione delle risorse da destinare ad investimento e di quelle che dovevano essere accantonate come fondo rischi.

Viceversa, la chiusura del contenzioso elimina radicalmente questa alea e consente di destinare tutte le risorse alla soluzione della crisi nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, aspetto quest'ultimo di stringente attualità, stante l'intervenuta approvazione, solo pochi giorni fa, del Piano Regionale, le cui condizioni di attuazione diventano adesso non solo possibili, ma addirittura ottimali.

44) Per completezza di disamina, si ritiene di dovere soffermarsi anche sui punti di forza e sui punti di debolezza della posizione della Regione siciliana nella controversia:

- a) punti di forza: nel contenzioso innanzi al TAR Sicilia, Palermo, sez. II, (relativo alla legittimità delle procedure di affidamento), le difese dell'Amministrazione regionale sono state totalmente accolte in primo grado, evidenziando il Giudice che l'esito di gara in concreto prodottosi “... non avrebbe plausibilmente potuto mai verificarsi in assenza di un preventivo scambio di informazioni tra gli RTI, o meglio ancora, in assenza di un quanto mai probabile “preconfezionamento” delle offerte a tavolino, in considerazione dei già illustrati elementi di collegamento tra i vari raggruppamenti... Quest'ultima circostanza, a parere del Collegio, è, con tutta evidenza, il frutto non solo di un sicuro scambio di informazioni, ma addirittura di una preparazione “a tavolino” del concreto contenuto delle singole offerte, limato al punto tale da non lasciare scoperto neanche uno dei 25 ATO presenti sul territorio, evitando, al contempo, l'intersezione delle offerte medesime.”.



Tale ricostruzione è stata confermata dal CGARS con la sentenza n. 98/2014 che, per quanto relativa alla sola Panelli SpA (associata alla società consortile Tifeo) e, dunque processualmente non riferibile alla stessa Tifeo e, a maggior ragione, a Palermo E.A e Platani E.A., nondimeno ha strutturato le proprie conclusioni sugli stessi fatti oggetto del giudizio di primo grado, vale a dire sull'accordo "a tavolino" volto all'alterazione della gara da parte delle predette società consortili, oltre che di Sicilpower. Il CGARS di tale accordo ha anzi ravvisato la potenziale rilevanza penale, per l'effetto disponendo la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Palermo.

Ove la Cassazione, in sede di Regolamento preventivo di giurisdizione, avesse ritenuto che, sulla materia, vi fosse sempre e comunque, la giurisdizione esclusiva dell'AGA, nessun interesse alla transazione vi sarebbe stato, atteso che, pressoché con certezza, il CGARS avrebbe concluso per Tifeo, Platani e Palermo in modo identico a quanto statuito per Panelli, con ciò ponendo fine alla lite.

Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con le Ordinanze del 13/24 maggio 2015, hanno invece operato una distinzione, poiché hanno affermato la giurisdizione dell'AGA per ciò che concerne le procedure di affidamento e la sorte dei contatti affidati all'esito di procedimenti di gara viziati; ma hanno ribadito la Giurisdizione dell'AGO per gli aspetti relativi all'adempimento di tali contratti, confermando la possibilità del Giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi.

Poiché alla base di tale statuizione entrambi i giudizi dovevano proseguire, l'ipotesi più favorevole all'Amministrazione, ove non si fosse pervenuti alla conciliazione, avrebbe potuto vedere quest'ultima prevalere nei giudizi amministrativi e opporre, innanzi al Giudice ordinario, il giudicato così formatosi.

Pur quando il Tribunale di Milano avesse accolto tale pretesa, i risultati conseguiti del tutto probabilmente non sarebbero stati migliori di quelli ottenuti con la conciliazione.

Va evidenziato al riguardo che, sulla base di tale giudicato – inerente alla violazione di norme imperative in materia di pubblici appalti - l'Amministrazione avrebbe di conseguenza richiesto dichiararsi la nullità dei contratti di affidamento.

Ove accolta, tale domanda avrebbe comportato l'impossibilità per l'Amministrazione di proseguire nell'azione riconvenzionale fondata sull'inadempimento delle controparti, il quale non può certamente essere eccepito ove di quello stesso contratto si affermi la nullità, poiché di un contratto nullo non si pretende, ovviamente, l'adempimento, ma il mero scioglimento.

Ciò fermo restando quanto si è osservato in precedenza rispetto agli effetti inibitori della prosecuzione della lite rispetto alla programmazione nella gestione dei rifiuti.

b) punti di debolezza: per quanto il Giudice Amministrativo abbia fondato la propria decisione sul non consentito accordo delle controparti al fine di alterare le risultanze della gara, non può essere sottovalutato il fatto che la Corte di Giustizia abbia correlato la propria sentenza di condanna alla violazione da parte del commissario delegato del quadro normativo di riferimento per l'affidamento di pubblici appalti.

La violazione delle regole di gara da parte della Pubblica amministrazione è dunque anteriore alla creazione dell'accordo di cartello tra le controparti ed il giudice avrebbe, dunque, potuto assumere l'esistenza di una par causa turpitudinis nelle rispettive condotte.

Ma la questione più rilevante - e grave - è data dal fatto che l'Amministrazione, nel 2009, ha proposto alle controparti un accordo (del quale la Cassazione ha affermato la natura contrattuale in entrambi i regolamenti di giurisdizione) con cui i contenuti economici delle originarie convenzioni di affidamento sono stati mantenuti ed, anzi, malgrado le prescrizioni in senso contrario della Commissione europea (parere del 19 febbraio 2009), di siffatte convenzioni si è affermata la perdurante vigenza, pur dopo la sentenza CGUE n. C. 382/2005.

Ciò ha comportato che, nel 2010, il Tribunale di Milano abbia emesso una sorta di "condanna anticipata" nei confronti della Regione siciliana, la quale aveva escusso la fideiussione a garanzia del citato accordo del 2009. Queste le parti salienti delle Ordinanze rese ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.:

"... si osserva che è pacifico che in data 18.072007 sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia della comunità Europea che ha accertato un vizio procedurale alla base della convenzione garantita: vizio dipendente da condotta dell'Amministrazione ... Le Autorità

italiane hanno quindi provveduto ad aspettare una nuova gara di appalto, condizionata all'impegno dei concorrenti a pagare al precedente aggiudicatario ... l'intero valore delle attività e delle opere medio tempore realizzate. ... Tale situazione è stata rappresentata e cristallizzata nell'accordo stipulato tra ARRA e TIFEO (identica ordinanza vi è per le società consortili Platani e Palermo. N.d.R.) attraverso il quale sono stati valutati i costi (valutazione affidata dalle parti ad un Advisor) sostenuti da Tifeo per l'attività svolta (Euro 52.316054,00) ed i costi per soci e compensi (complessivi Euro 37.540.000) ...

Le parti hanno in sostanza convenuto che l'Amministrazione (responsabile del vizio procedimentale) sarebbe stata legittimata a procedere ad una nuova gara, a tentare, se la gara fosse andata deserta, una procedura negoziata e, in caso di non riuscita di questa, a rimborsare i costi sostenuti dagli operatori industriali...

Di fatto, la nuova gara è andata deserta, la procedura negoziata non si è conclusa positivamente (ed il motivo di tale esito attiene al merito) ed ARRA ha assunto, in data 11 settembre 09, una delibera di risoluzione dell'Accordo di aprile 2009 e della originaria convenzione per asserito inadempimento di Tifeo al dovere di realizzare gli impianti e trattare i rifiuti ...

La asserita mancata realizzazione dei lavori interinali, ancorché fosse dimostrata ed imputabile a fatto e colpa della Tifeo, si sostanzierebbe in ogni caso in una mancata realizzazione di opere per Euro 2.295.000,00 ... importo che è, all'evidenza, modesto rispetto al valore dei lavori eseguiti.

Tifeo è infatti attualmente creditrice di un importo (provato per tabulas) più che quadruplo rispetto a quello oggetto della fideiussione, in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto sino al 30 settembre 09, così come certificati da un Advisor terzo nominato attraverso l'Accordo di aprile 2009.”.

Nè, seppur negli evidenti limiti di un giudizio probabilistico, parrebbe potersi arguire che le decisioni del TAR abbiano inciso su tale modulo argomentativo dell'AGO rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti intervenuti tra le parti.

Infatti, secondo quanto si evince dal citato verbale di udienza del 22 aprile 2014, pur essendo a quella data intervenute sia le richiamate decisioni del TAR, che del CGARS, il Giudice ha rinnovato il proprio invito alla transazione: invito che mal si concilierebbe con un'adesione totalitaria del Giudice ordinario alle conclusioni di quello amministrativo.

L'elevatissima alea di soccombenza ove fossero state confermate le conclusioni rese in sede cautelare dall'AGO e, comunque, l'incertezza sull'esito del giudizio fondano di per sé l'opportunità della conclusione transattiva in specie se, come si è dimostrato, i risultati conseguiti coincidono e, anzi, migliorano quelli che si sarebbero conseguiti con l'accoglimento delle tesi dell'Amministrazione.

A tale ultimo riguardo, si potrebbe opinare che con la transazione l'Amministrazione si è preclusa la possibilità dell'azione extracontrattuale avviata nell'aprile del 2014.

Nel richiamare – e condividere – quanto rilevato sulla fondatezza di una tale azione dall'Avvocatura dello Stato nel parere del 29 settembre 2014, non è superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che l'accordo contra legem, sul quale si regge la pretesa responsabilità aquiliana, risale al 2002 e che, dunque, non secondari problemi di prescrizione si porrebbero.”

Di seguito, si riporta la situazione sulle singole controversie quale comunicata dall'avvocato Pier Carmelo Russo alla Commissione:

A) TAR Sicilia Palermo, sez. II/

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

1. Palermo Energia Ambiente, sent. n. 1193/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS.
2. Tifeo Energia Ambiente sent. n. 1197/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS
3. Platani Energia Ambiente, sent. n. 1199/2013: respinto ricorso in primo grado. Intervenuta rinuncia dell'appello proposto dalla controparte innanzi al CGARS
4. Panelli, sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1194/2013; CGARS sez. giur, sent. n. 98/2014. Controversia definita. Soccombenza della controparte)
5. EMIT (sistema Palermo), sent. n. 1195/2013 respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;
6. EMIT (sistema Agrigento), sent. n. 1196/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;
7. SIAG, sent. n. 1200/2013: respinto ricorso in primo grado con sentenza passata in giudicato, poiché non appellata. Soccombenza della controparte;
8. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1086/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
9. Associazione Legambiente e CGIL Sicilia, sent. n. 1087/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
10. Associazione Comitato cittadino Campofranco, sent. n. 1088/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;
11. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1144/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata;



12. Associazione Decontaminazione Sicilia, sent. n. 1355/2013: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato, poiché non appellata.

B) TAR Sicilia Catania, sez. III

13. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1907/2009)

14. Legambiente ed altri (RGN 40/2010)

15. Comune di Augusta (RGN 1874/2009)

16. Legambiente e altri (RGN1887/2009)

17. Comune di Adrano (RGN 1939/2009)

18. Ass.ne decontaminazione Sicilia (RGN 1938/2009)

19. Comune S. Maria Licodia (RGN 1937/2009)

per tutte le controversie: sopravvenuta cessazione materia contendere, sentenza passata in giudicato;

C) TAR Lazio, Roma, sez. I

20. Comune di Aragona (RGN 8173/2007), intervenuta costituzione in giudizio. Estinto per sopravvenuta perenzione

21. SICILPOWER (RGN 5389/2008), intervenuta costituzione in giudizio. In corso. Prossima udienza: 2 dicembre 2015

22. SICILPOWER (RGN 9709/2009), intervenuta costituzione in giudizio. In corso. In occasione dell'udienza del 2 dicembre 2015, rinviata a data da destinarsi

D) Tribunale civile di Milano

23. Tifeo E.A. (RGN. 7423/2009) estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c., .

24. Platani E.A (RGN. 74224/2009) estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.

25. Palermo E.A. (RGN. 74309/2009), estinto per conciliazione giudiziale ex articolo 185 c.p.c.

26. Panelli SpA - Sentenza 10 dicembre 2015, n. 13923 Soccombenza della controparte.

E) Tribunale civile di Palermo

27. SICILPOWER (RGN. 4469/2013): Ultima udienza: 5 ottobre 2015. Deposito memorie conclusionali, limitatamente alle questioni preliminari, nei sessanta giorni successivi, con ulteriore termine di giorni venti per repliche, scaduto il 24 dicembre 2014.

In attesa sentenza

E) Corte di Cassazione – SS.UU. Civili

Regolamento preventivo di giurisdizione

E.1 Inerenti alla fase procedimentale degli affidamenti

28. Platani E.A (RGN. 10681/2013) Ord. n. 9862/2015

29. Tifeo E.A. (RGN. 10685/2009) Ord. n. 9863/2015

30. Palermo E.A. (RGN. 10683/2013) Ord. n. 9862/2013

tutti definiti con affermazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo, per la fase procedimentale e del Giudice Ordinario, per la fase negoziale

E.2 Inerenti alla fase negoziale degli affidamenti

31. Platani E.A (RGN. 21394/2013) Ord. n. 12901/2013

32. Tifeo E.A. (RGN. 21378/2009) Ord. n. 12902/2013

33. Palermo E.A. (RGN. 21397/2012) Ord. n. 12903/2013

definite dal Giudice adito con ordinanze del 14 maggio 2013, con declaratoria di giurisdizione dell'A.G.O.”

### **3.2.2 Le indagini penali.**

Le indagini penali relative alla vicenda concernente la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia pare abbiano, per così dire, stentato ad avviarsi, e l'esito non pare abbia portato a conclusioni spendibili processualmente, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti,

sicché eventuali ipotesi di reato, anche ove ipotizzabili, sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione. Ed in effetti il procedimento penale si è concluso in questi termini.

Nel corso della prima missione in Sicilia effettuata dalla Commissione bicamerale nella scorsa legislatura, nel mese di settembre 2009, a fronte delle evidenti anomalie procedurali già all'epoca ravvisabili e riconducibili, almeno astrattamente, a diverse ipotesi di reato, era stato audito l'allora procuratore della Repubblica di Palermo, il dottor Messineo.

Quest'ultimo, rispondendo ad una specifica domanda della Commissione, aveva precisato che a quella data la procura di Palermo non si era occupata della vicenda dei termovalorizzatori per profili diversi da quelli ambientali.

In sostanza, secondo quanto dichiarato dal procuratore Messineo, in quel momento non si disponeva di alcuna notizia di reato rispetto ad illeciti connessi al bando di gara ed alle procedure amministrative, sicché, non potendo la procura effettuare indagini esplorative alla ricerca di notizie di reato, era di fatto preclusa la possibilità di aprire un'indagine.

Circostanza questa evidenziata anche dal procuratore della Repubblica di Palermo, Vincenzo Lo Voi, nel corso dell'audizione effettuata presso la prefettura di Palermo da questa Commissione in data 27 marzo 2015: "Vorrei dire subito una cosa. Come voi sapete, noi facciamo indagini e processi. Non abbiamo compiti pedagogici, non abbiamo compiti formativi e non abbiamo soprattutto compiti preventivi. Il nostro intervento, non solo, per norme costituzionali e procedurali, arriva dopo la commissione dei fatti, ma soprattutto non è in grado di risolvere determinati problemi dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista gestionale. Noi possiamo e dobbiamo perseguire i reati, ma non sempre, purtroppo, questo produce quel semplice effetto deterrente che ci aspetteremmo dalla repressione dei reati."

Certamente condivisibili in astratto sono le osservazioni del procuratore Lo Voi.

Va, però, rilevato come fatti di un certo rilievo proprio in merito alle fasi procedurali per la realizzazione dei termovalorizzatori fossero noti già dal 2007.

Al riguardo si segnalano le dichiarazioni rese, di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XV Legislatura, dal dottor Roberto Scarpinato, allora procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Palermo.

Sentito in data 12 ottobre 2007, il dottor Roberto Scarpinato aveva osservato come l'organizzazione mafiosa fosse incisivamente intervenuta per acquisire il controllo economico dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Sicilia (cosa nostra avrebbe anche "progettato di intervenire sull'intero piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, per plasmarlo secondo i propri interessi (...); l'organizzazione criminosa predisponeva essa stessa i progetti e i piani, che poi venivano accettati a scatola chiusa dagli enti pubblici e fatti propri"). Evidentemente un affare così importante quale quello connesso alla realizzazione dei termovalorizzatori, intorno ai quali ruotava l'intero piano rifiuti del 2002, non poteva essere ignorato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso che, proprio secondo quanto dichiarato dal magistrato sopra menzionato, aveva progettato di intervenire sull'intero piano regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

Peraltro, nella relazione territoriale sulla Sicilia approvata nel corso della precedente legislatura, nel paragrafo intitolato "anomalie nella procedura di gara e nella presentazione delle offerte. Indagini dell'autorità giudiziaria", relazione inviata dopo l'approvazione a tutti gli uffici di procura della Regione siciliana, si legge "tutti gli elementi sopra rappresentati inducono a ritenere che la gara per la realizzazione dei termovalorizzatori non sia stata solo viziata da irregolarità o illiceità attinenti esclusivamente al profilo amministrativo, ma sia invece stata caratterizzata da una forte presenza e da un forte condizionamento da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. e questo non solo per la rpesenza dell'Altecoen all'interno di due ATI, ma anche per la presenza di altre società che indagini di polizia giudiziaria hanno accertato essere collegate a soggetti legati alla criminalità organizzata".

Ed ancor prima, nella relazione della Corte dei conti sulla gestione dei rifiuti nelle regioni commissariate, proprio con riferimento alla questione dei termovalorizzatori in Sicilia, si legge che "la presunta imperiosa urgenza nella conclusione delle convenzioni ha comportato la stipula delle stesse a prescindere dall'acquisizione dell'informativa antimafia: tale comportamento è da ritenersi particolarmente imprudente nella considerazione dei noti interessi della criminalità organizzata nel campo dei rifiuti e del contesto ambientale siciliano. Puntualmente una delle società riunite in associazione temporanea d'impresе aggiudicataria di due dei quattro sistemi integrati è risultata infiltrata dalla criminalità mafiosa (società Altecoen). Il commissario non poteva certo ignorare la circostanza che la stessa impresa era coinvolta nell'esperienza sulla raccolta dei rifiuti nel comune di Messina".

Risultavano inoltre, secondo quanto dichiarato dal dottor Giuseppe Gennaro della direzione distrettuale antimafia della procura di Catania, indagini attinenti alla lievitazione del valore delle aree dove avrebbero dovuto essere realizzati i termovalorizzatori, in modo da poi poter fare lievitare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e recuperare le spese ponendole a carico della Regione. La procura di Catania procedeva in relazione ai territori di propria competenza, mentre la procura di Palermo procedeva per le questioni attinenti alla gara.

In ogni caso, ad oggi, risulta essere stato aperto un procedimento specifico presso la procura della Repubblica di Palermo.

La documentazione trasmessa dalla procura della Repubblica di Palermo dà atto, infatti, della pendenza di un procedimento penale, precisamente il procedimento n. 2327/11 RGNR DDA, relativo ad ipotesi di abuso di ufficio, corruzione e turbata libertà degli incanti aggravate ex articolo 7 del decreto legge 152 del 1991, commessi in occasione dell'espletamento della gara pubblica indetta per la costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia. Si tratta di un procedimento, si legge nel documento trasmesso alla Commissione (doc. n. 271/2) di notevole complessità nel quale vengono ipotizzati pesantissimi condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella procedura concorsuale di cui sopra che, ove portata a compimento, avrebbe condotto alla costruzione di opere per un valore di diversi miliardi di euro.

A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione in merito all'avvio del procedimento la procura della Repubblica di Palermo ha risposto nei seguenti termini:

"Non risulta alcuna formale denuncia sporta dall'ex assessore Nicolò Marino; risulta, però che lo stesso ha reso sommarie informazioni a questa autorità giudiziaria in data 22 settembre 2013,

depositando contestualmente un'ampia relazione circa la realizzazione di quattro termovalorizzatori in ambito regionale, che è stata acquisita agli atti del proc. n.2327/11 DDA, di cui si è già riferito nella precedente relazione nei limiti consentiti dal segreto delle indagini. (doc. n. 297/1)"

E' stata acquisita agli atti della Commissione l'ampia relazione redatta da Nicolò Marino, allora assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana (doc. 233/1).

Si tratta di una relazione protocollata il 17 settembre 2013 ed indirizzata alla procura della Repubblica di presso il tribunale di Palermo, al procuratore della Repubblica Francesco Messineo, al procuratore aggiunto Leonardo Agueci.

In questa dettagliata relazione vengono sottolineati fatti e circostanze di evidente rilievo penale, ampiamente documentati attraverso i primi pronunciamenti del giudice amministrativo. In particolare vengono richiamate le sentenze del TAR Sicilia Palermo, sez. II, del 7/30 maggio 2013, nn. 1197/2013 (Tifeo Energia Ambiente), 1199/2013 (Platani Energia Ambiente), 1193/2013 (Palermo Energia Ambiente), di cui si riportano taluni passaggi importanti: " ... l'intera procedura è stata condizionata ab origine, da un illegittimo accordo tra le imprese partecipanti per la spartizione territoriale, del servizio e per la formulazione di offerte dai contenuti certamente pilotati e non frutto di libere valutazioni di carattere imprenditoriale. In un contesto del genere qualsiasi prospettiva di libera concorrenza è, di per sé inesistente o fortemente vanificata, con il risultato che l'amministrazione pubblica non può accollare sulle sue spalle e, giocoforza, su quelle dei contribuenti, la spesa necessaria per lo svolgimento di un servizio di fondamentale importanza per la collettività ..." - "... è, con tutta evidenza, il frutto non solo di un sicuro scambio di informazioni, ma addirittura di una preparazione a tavolino del concreto contenuto delle singole offerte, limato al punto tale da non lasciare scoperto neanche uno dei venticinque ATO presente sul territorio, evitando, al contempo, l'intersezione delle offerte medesime".

Altro dato di estrema evidenza, riconosciuto anche in carteggi ufficiali che risultano essere pervenuti alla procura della Repubblica, è la partecipazione a due raggruppamenti, su quattro ammessi, di una impresa - l'Altecoen - all'epoca pesantemente coinvolta in inchieste di mafia, fatto quest'ultimo che avrebbe dovuto necessariamente indurre la stazione appaltante all'esclusione dei raggruppamenti partecipati da tale impresa o, comunque, alla risoluzione dei relativi contratti. Analoga esclusione si sarebbe dovuta disporre sui contratti conclusi con gli ulteriori raggruppamenti, i quali, pur non vedendo fra i propri associati l'Altecoen, erano, chiaramente collegati.

Nicolò Marino ha inoltre dichiarato a questa Commissione: "la gara è un esempio scolastico di turbativa. Ebbi modo di parlare con il dottor Di Matteo e il dottor Del Bene, i colleghi che seguivano a Palermo le procedure penali, e partivano da un pagamento a monte nel 2002 delle tangenti come ipotesi investigativa. Se ricordate, anche una procura del nord si occupò di questa vicenda e credo anche il dottor Scarpinato, allora procuratore aggiunto a Palermo, venne sentito dalla Commissione antimafia o ecomafia. Dissi loro che noi avevamo un problema serio. Nel frattempo avevamo vinto davanti al TAR e al CGA, che parlavano di un cartello in violazione di legge costituito dalle quattro ATI anche nel 2009. Il gruppo Falck si fece avanti per un'ipotesi di transazione a costo zero sia per loro che per noi. Le sentenze sia del TAR che del giudice amministrativo purtroppo non fanno fede nel procedimento civile, il procedimento penale ancora



era nella fase delle preliminari investigazioni, c'era il rischio di subire davanti al giudice civile di Milano una condanna alla Regione siciliana per 600 o 700 milioni di euro. Ritenni quindi opportuno, oltre che trasmettere ai colleghi della procura di Palermo gli atti che non avevano sia del TAR che del CGA, che acclaravano questa situazione di palese illiceità (usa il termine «illegittimità», ma solo formalmente perché di fronte a vera e propria illiceità, descritta in maniera piena dai due giudici amministrativi), dissi che, siccome sulla turbativa nel 2009 non c'è alcun dubbio, ma sussiste il rischio di prescrizione, avrei attivato l'azione riconvenzionale per 800 milioni di euro, interrompendo anche i termini nei confronti delle quattro ATI. Sarebbe stata un'azione straordinaria a tutela delle ragioni della Sicilia."

Sono stati quindi auditi in commissione i magistrati della procura di Palermo al fine di acquisire informazioni in merito all'indagine riguardante la vicenda dei quattro termovalorizzatori, evidentemente già da tempo posta all'attenzione degli uffici inquirenti.

In data 25 gennaio 2015 sono stati auditi in Commissione il procuratore aggiunto della procura di Palermo, salvatore De Luca, e il sostituto procuratore Sergio Demontis.

Il dottor De Luca ha dichiarato che il procedimento iscritto per turbativa d'asta aggravata dall'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 è stato trasmesso al Gip con richiesta di archiviazione per maturata prescrizione. Ha aggiunto il procuratore che la notizia di reato è formalmente pervenuta all'ufficio nell'anno 2010, quindi si era già *in limine* prescrizione e i tempi delle indagini sono stati lunghi perché si è trattata di una vicenda molto complessa con una pluralità di informative che si sono succedute nel tempo da parte della polizia giudiziaria.

Ulteriori informazioni sono state fornite dal sostituto procuratore titolare dell'indagine, Sergio Demontis, il quale, su specifica domanda del presidente della Commissione in merito ad eventuali approfondimenti tra i soggetti che in qualche modo avevano interessi o partecipazioni nei quattro raggruppamenti di imprese cui era stata affidata la realizzazione del termovalorizzatori e soggetti che attualmente gestiscono discariche in Sicilia, ha dichiarato testualmente: "In realtà, la coincidenza di operatori economici che in epoca successiva al tramontare del progetto della costruzione degli inceneritori hanno gestito discariche private è negli atti, come il presidente ha illustrato. le indagini nell'ambito di questo procedimento non hanno però investito questi rapporti, perché l'oggetto dell'indagine era in qualche maniera più delimitato. Quindi, sotto il profilo dei rapporti illeciti fra i soggetti in qualche modo coinvolti, oltre a quello che ha riguardato la turbata libertà degli incanti, che abbiamo già illustrato la volta scorsa e vi sono ulteriori aspetti che potrebbero essere di interesse, l'indagine si è più che altro coincisa nel cercare di capire perché quell'accordo di cartello, che penso nessuno possa negare, non abbia incontrato nel suo divenire, nella sua storia, alcun ostacolo da parte di esponenti dei pubblici uffici, pubblici ufficiali, commissari straordinari, vicecommissari straordinari, componenti di Commissione e altro. Quindi, l'aspetto dell'indagine ha riguardato soprattutto una serie di accertamenti volti a verificare se vi fossero stati dei pagamenti impropri, perché l'esperienza insegna che solitamente, di fronte a una pubblica amministrazione che non vede ciò che dovrebbe vedere, questo non avviene mai senza un corrispettivo di natura illecita. Soprattutto su questo le indagini si sono concentrate, quindi intrecci societari e quant'altro (...) O Diversi pubblici ufficiali sono stati iscritti nel registro degli indagati: il commissario, il vice commissario, i componenti della commissione aggiudicatrice. A questo riguardo sono emersi oggettivamente una serie di sintomi che ci hanno fatto capire che tanto non è

andato per il verso giusto, però non sotto il profilo della corresponsione di somme di denaro, tant'è che la richiesta di archiviazione sotto il profilo dell'ipotizzato reato di corruzione viene formulata per insussistenza del fatto".

A parte il profilo relativo al reato di corruzione (in relazione al quale non è stato acquisito alcun elemento di prova), ben diversi sono stati i dati acquisiti in merito al reato di turbata libertà degli incanti, che lo stesso sostituto procuratore ha definito "certamente configurabile" nella vicenda in oggetto ed al quale hanno contribuito una serie di comportamenti anomali da parte di soggetti pubblici, essendo stati rilevati profili molto netti di incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice e alcune delle società che componevano i raggruppamenti temporanei di imprese.

Sul punto ha dichiarato: "Tra i soggetti che sono stati iscritti nel registro degli indagati vi sono anche i componenti della commissione di esperti che doveva valutare l'operato dei raggruppamenti temporanei di imprese che si erano aggiudicati l'appalto. Così, per esempio, è venuto fuori che alcuni di loro versavano in una situazione di incompatibilità, nel senso che avevano dei rapporti sostanzialmente di consulenza con delle società che a loro volta erano interessate alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia".

Alla domanda della Commissione se sia stato possibile che alcuni dei componenti della commissione non abbiano visto le anomalie dell'accordo di cartello in quanto rivestivano posizioni di rilievo, quanto meno sotto il profilo di incarichi ben remunerati, nelle società dei raggruppamenti, il sostituto procuratore ha risposto di sì. Ha aggiunto, peraltro, che il bando prevedeva che gli emolumenti in favore dei componenti delle commissioni di controllo venissero corrisposti direttamente dalle società che si sono aggiudicate la gara, ulteriore evidente anomalia.

Ha aggiunto il sostituto procuratore Demontis : "in realtà l'indagine aveva un'aspirazione più ampia, nel senso che questo è un aspetto che qualificare come corruzione sotto un profilo penalistico è difficile, in quanto i processi si fanno con prove più solide. Probabilmente potrebbe configurare un'ipotesi di abuso d'ufficio, questo sì, ma i fatti risalgono all'immediatezza, in quanto loro vennero nominati nell'immediatezza. L'idea che ci eravamo fatti era quella che probabilmente ci potessero essere stati anche degli altri pagamenti, non solo magari nei confronti dei componenti della commissione di esperti ma anche in favore di altri, la stessa struttura commissariale o altro, perché gli interessi in gioco erano ovviamente molto rilevanti, come commissione. Francamente trovarsi di fronte a una così macroscopica violazione delle regole e pensare che nessuno se ne fosse accorto, collide con la logica, con il buonsenso. Sono state fatte tante indagini, anche di natura bancaria, anche qualche rogatoria".

Vi sono state, hanno precisato i pubblici ministeri in sede di audizione, delle riunioni di coordinamento nel 2011 con la direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha trasmesso poi alla procura di Palermo una nota del NOE dei Carabinieri che aveva ad oggetto i medesimi fatti attinenti alla vicenda dei raggruppamenti di imprese per la realizzazione dei termovalorizzatori.

La procura di Catania avrebbe poi continuato ad effettuare le indagini sugli aspetti attinenti alla compravendita dei terreni ove avrebbero dovuto essere realizzati alcuni termovalorizzatori.

Lascia certamente sgomenti l'esito processuale penale dell'indagine concernente il reato di turbativa d'asta in relazione alla gara che aveva portato alla stipula delle convenzioni tra la Regione siciliana e i quattro raggruppamenti di imprese più volte citati, per la realizzazione dei termovalorizzatori.

Sono state definite macroscopiche le violazioni commesse nel corso dell'iter amministrativo che ha portato alla stipula delle convenzioni. E' stato definito anomalo, ma forse sarebbe da dire illecito, il rapporto esistente tra alcuni componenti della commissione giudicatrice e società facenti parte dei quattro raggruppamenti temporanei di imprese risultati aggiudicatari.

Rapporti sostanziatisi nel ricoprire, contemporaneamente al ruolo di componente della commissione esaminatrice, anche quello di consulente ben remunerato all'interno delle società oggetto del controllo e coinvolte nelle procedure oggetto di esame da parte della commissione.

Ulteriore anomalia è che, secondo quanto previsto dal bando di gara, i compensi dei componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere pagati dalle imprese che fossero risultate aggiudicatrici della gara. Anomalia ulteriormente aggravata dal fatto che, come è stato accertato, vi era già sottostante un'illecita spartizione dell'affare tra tutti i soggetti partecipanti e non solo.

La storia dei quattro termovalorizzatori, o meglio, la storia delle ragioni per cui non sono stati mai realizzati, ha assunto un significato di tipo paradigmatico, perché espressiva di quello che possiamo definire il metodo e l'intenzione che hanno impedito ed impediscono in Sicilia la praticabilità di qualsiasi altra soluzione allo smaltimento dei rifiuti che non sia quello attuale del conferimento in discarica.

La programmazione dei termovalorizzatori, i procedimenti amministrativi posti in essere, le determinazioni adottate, hanno prodotto soltanto idee rimaste sulla carta, decisioni incomprensibili e farraginose, contenziosi maldestramente innescati forieri di ulteriori blocchi e lungaggini.

Insomma, pare esservi un sistema che obbliga in Sicilia a conferire i rifiuti in discarica ed è talmente ben ramificato e gode di tali e tante "sponde" da essere capace di orchestrare sistematicamente il sabotaggio di qualunque iniziativa che possa incidere sui gruppi di potere creatisi intorno al ciclo dei rifiuti.

Ed è un sistema che dimostra di essere capace di volgere a proprio vantaggio la normativizzazione che governa l'esecuzione di qualsiasi opera in materia di rifiuti, soprattutto dei termovalorizzatori.

Infatti, è del tutto evidente che la realizzazione di un termovalorizzatore impone specifiche valutazioni comparative di plurimi interessi di natura pubblica e privata, sicché spesso è sufficiente strumentalizzarne qualcuno, insinuarsi in tal modo nel procedimento amministrativo e così, facendo leva su di essi, intervenire aprendo contenziosi che nel breve e nel lungo periodo possono costituire indizio che di volta in volta riporta l'iter al punto di partenza.

In tal modo si perpetua all'infinito uno *status quo* che proprio così si vuole preservare.

La difficoltà dell'accertamento giudiziario in tempi congrui rispetto a quelli comunque ristretti della prescrizione può essere dipesa, nel caso di specie, dalla necessità che la notizia di reato presentasse già essa stessa un quadro di organicità nel quale collocare i singoli fatti altrimenti non apprezzabili nella loro significatività se isolatamente presi in considerazione.